

Legge regionale 11 novembre 2013 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

## **Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.**

### **Art. 25**

*(Modifiche alla legge regionale 23/2012)*

**1.** Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** nel titolo della legge le parole <<e norme sull'associazionismo>> sono soppresse;
- b)** al comma 1 dell'articolo 1 le parole <<le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
- c)** il capo V (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) è abrogato;
- d)** al comma 1 dell'articolo 34 le parole <<in materia di volontariato, di promozione sociale e di associazionismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di volontariato e di promozione sociale>> e le parole <<e della Conferenza regionale dell'associazionismo>> sono soppresse;
- e)** gli articoli 35, 36 e 37 sono abrogati;
- f)** la lettera c) del comma 2 dell'articolo 38 è abrogata;
- g)** al comma 1 dell'articolo 39 le parole <<Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale>>;
- h)** dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

**<<1 bis.** Nelle more della costituzione degli organismi di cui agli articoli 6 e 21 della presente legge, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto.>>.